

# Energy Tax News

Aprile 2023

Tax & Legal Professional Practice

## Uffici

### Milano

Via Vittor Pisani 27, 20124  
T: +39 02 676441

### Ancona

Via I° Maggio 150/a, 60131  
T: +39 071 2916378

### Bologna

Via Innocenzo Malvasia 6, 40131  
T: +39 051 4392711

### Firenze

Viale Niccolò Machiavelli 29, 50125  
T: +39 055 261961

### Genova

P.zza della Vittoria 15/12, 16121  
T: +39 010 5702225

### Napoli

Via F. Caracciolo 17, 80122  
T: +39 081 662617

### Padova

Piazza Salvemini 2, 35131  
T: +39 049 8239611

### Perugia

Via Campo di Marte 19, 06124  
T: +39 075 5734518

### Pescara

P.zza Duca D'Aosta 31, 65121  
T: +39 085 4210479

### Roma

Via Curtatone 3, 00185  
T: +39 06 809631

### Torino

C.so Vittorio Emanuele II 48, 10123  
T: +39 011 883166

### Verona

Via Leone Pancaldo 68, 37138  
T: +39 045 8114111

Highlight di questo numero:

## Normativa

**Compensabilità in F24 dei crediti fiscali** con debiti di enti impositivi diversi dal Fisco

**Comunicazione** dei crediti d'imposta maturati nel **primo trimestre 2023** in relazione agli oneri sostenuti per l'acquisto di prodotti energetici

## Prassi e Giurisprudenza

**Istituzione dei codici tributo** per l'utilizzo in compensazione, tramite modello F24, dei **Crediti d'imposta a favore delle imprese in relazione ai maggiori oneri sostenuti per l'acquisto di energia elettrica, gas naturale e carburante nel primo trimestre 2023 acquistati dai cessionari**:  
Risoluzione n. 17 del 6 aprile 2023

**Operazioni di ricarica veicoli elettrici – Cessione di beni**:  
Sentenza della Corte di Giustizia UE del 20 aprile 2023 – causa C-282/22

## Focus di approfondimento

**I tax credit energia e gas debuttano nel modello Redditi 2023**

## Normativa

### Compensabilità in F24 dei crediti fiscali con debiti di enti impositivi diversi dal Fisco

Legge n. 38 del 11 aprile 2023 (conversione in legge del decreto-legge n. 11 del 16 febbraio 2023 - art. 2-*quater*):

- Con norma di interpretazione autentica è stato chiarito che l'art. 17, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, si interpreta nel senso che la compensazione in F24 può avvenire anche tra debiti e crediti nei confronti di enti impositori diversi. In altri termini viene sancita in via normativa la compensabilità dei crediti fiscali (ad es. quelli energetici) con debiti di altri enti impositori (ad es. contributi previdenziali).

### Comunicazione dei crediti d'imposta maturati nel primo trimestre 2023 in relazione agli oneri sostenuti per l'acquisto di prodotti energetici

Provvedimento Prot. n. 2023/116285 del 3 aprile 2023:

- Approvazione del nuovo *"Modello per la comunicazione dei crediti d'imposta maturati in relazione alle spese sostenute per l'acquisto di prodotti energetici"* e delle relative istruzioni da utilizzare per il primo trimestre 2023;
- la comunicazione per la cessione dei crediti d'imposta energia e gas relativi al primo trimestre 2023 può essere presentata dal 5 aprile al 18 dicembre 2023. Pertanto riepilogando i termini relativi ai crediti energia e gas, la cessione va comunicata all'Agenzia delle Entrate:
- entro il 20 settembre 2023, per i crediti d'imposta energia e gas relativi al terzo trimestre 2022 e ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2022;
- entro il 18 dicembre 2023, per quelli del primo trimestre 2023.

## Prassi e Giurisprudenza

Istituzione dei codici tributo per l'utilizzo in compensazione, tramite modello F24, dei **Crediti d'imposta a favore delle imprese in relazione ai maggiori oneri sostenuti per l'acquisto di energia elettrica, gas naturale e carburante nel primo trimestre 2023** acquistati dai cessionari: Risoluzione n. 17 del 6 aprile 2023

L'Agenzia delle Entrate ha istituito i seguenti codici tributo per consentire ai cessionari di utilizzare in compensazione, mediante il modello F24, i crediti d'imposta per l'acquisto di energia e gas relativi al I trimestre 2023:

- "7746", relativo al credito d'imposta a favore delle imprese energivore (art. 1 co. 2 della L. 197/2022);
- "7747", relativo al credito d'imposta a favore delle imprese non energivore (art. 1 co. 3 della L. 197/2022);
- "7748", relativo al credito d'imposta a favore delle imprese gasivore (art. 1 co. 4 della L. 197/2022);
- "7749", relativo al credito d'imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale (art. 1 co. 5 della L. 197/2022).

### Operazioni di ricarica veicoli elettrici – Cessione di beni : Sentenza della Corte di Giustizia UE del 20 aprile 2023 – causa C-282/22

La Corte di Giustizia UE si è pronunciata circa la qualificazione ai fini IVA delle operazioni di ricarica dei veicoli elettrici presso colonnine. Secondo la Suprema Corte europea la fornitura dell'energia elettrica e degli altri servizi costituiscono un'operazione unica di cessione di beni ai fini IVA in cui il trasferimento di energia elettrica costituisce l'elemento caratteristico e predominante, rispetto al quale gli altri servizi di assistenza tecnica, servizio on line di prenotazione della colonnina ecc. restano accessori.

La questione sul piano europeo era già stata affrontata dal Comitato IVA che mediante alcuni working paper aveva qualificato il servizio di ricarica effettuato a favore del conducente del veicolo elettrico nonché dei servizi accessori quale cessione di beni. Stessa interpretazione era stata data nella risposta ad interpello n.27/E del 2023 dell'Agenzia delle Entrate.

## Focus di approfondimento

### I tax credit energia e gas debuttano nel modello Redditi 2023

I crediti d'imposta per le imprese energivore e gasivore, le imprese diverse da quelle energivore e gasivore, con determinate caratteristiche, vanno indicati nel quadro RU dei modelli REDDITI 2023, da presentare entro il 30 novembre 2023.

Nella tabella seguente sono riepilogate le principali caratteristiche delle agevolazioni spettanti, evidenziando anche il relativo codice credito da indicare nel quadro RU in relazione al trimestre di riferimento.

Si ricorda, da ultimo che, per espressa disposizione normativa, tutti i summenzionati crediti d'imposta non concorrono alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini IRAP ed è quindi necessario operare le opportune variazioni in diminuzione in sede dichiarazione dei redditi e IRAP.

|                                                         | Codice credito quadro RU | Misura del credito d'imposta | Termine per l'utilizzo in compensazione in F24 |                                                        | Codice credito quadro RU | Misura del credito d'imposta | Termine per l'utilizzo in compensazione in F24 |
|---------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------|------------------------------------------------|
| Imprese energivore                                      |                          |                              |                                                | Imprese gasivore                                       |                          |                              |                                                |
| I trimestre 2022 (art. 15 del DL 4/2022)                | O1                       | 20%                          | 31.12.2022                                     | I trimestre 2022 (art. 15.1 del DL 4/2022)             | P9                       | 10%                          | 31.12.2022                                     |
| II trimestre 2022 (art. 4 del DL 17/2022)               | O2                       | 25%                          | 31.12.2022                                     | II trimestre 2022 (art. 5 del DL 17/2022)              | O3                       | 25%                          | 31.12.2022                                     |
| III trimestre 2022 (art. 6 co. 1 del DL 115/2022)       | P3                       | 25%                          | 30.9.2023                                      | III trimestre 2022 (art. 6 co. 2 del DL 115/2022)      | P4                       | 25%                          | 30.9.2023                                      |
| Ottobre e Novembre 2022 (art. 1, co. 1 del DL 144/2022) | Q2                       | 40%                          | 30.9.2023                                      | Ottobre e Novembre 2022 (art. 1 co. 2 del DL 144/2022) | Q3                       | 40%                          | 30.9.2023                                      |
| Dicembre 2022 (art. 1 del DL 176/2022)                  | Q8                       | 40%                          | 30.9.2023                                      | Dicembre 2022 (art. 1 co. 1 del DL 176/2022)           | Q9                       | 40%                          | 30.9.2023                                      |
| I trimestre 2023 (art. 1 co. 2 della L. 197/2022)       | R4                       | 45%                          | 31.12.2023                                     | I trimestre 2023 (art. 1 co. 4 della L. 197/2022)      | R6                       | 45%                          | 31.12.2023                                     |
| Imprese non energivore                                  |                          |                              |                                                | Imprese non gasivore                                   |                          |                              |                                                |
| II trimestre 2022 (art. 3 del DL 21/2022)               | O7                       | 15%                          | 31.12.2022                                     | II trimestre 2022 (art. 4 del DL 17/2022)              | O8                       | 25%                          | 31.12.2022                                     |
| III trimestre 2022 (art. 6 co. 3 del DL 115/2022)       | P5                       | 15%                          | 30.9.2023                                      | III trimestre 2022 (art. 6 co. 4 del DL 115/2022)      | P6                       | 25%                          | 30.9.2023                                      |
| Ottobre e Novembre 2022 (art. 1 co. 3 del DL 144/2022)  | Q4                       | 30%                          | 30.9.2023                                      | Ottobre e Novembre 2022 (art. 1 co. 4 del DL 144/2022) | Q5                       | 40%                          | 30.9.2023                                      |
| Dicembre 2022 (art. 1 co. 1 del DL 176/2022)            | R1                       | 30%                          | 30.9.2023                                      | Dicembre 2022 (art. 1 co. 1 del DL 176/2022)           | R2                       | 40%                          | 30.9.2023                                      |
| I trimestre 2023 (art. 1 co. 3 della L. 197/2022)       | R5                       | 35%                          | 31.12.2023                                     | I trimestre 2023 (art. 1 co. 5 della L. 197/2022)      | R7                       | 45%                          | 31.12.2023                                     |

Documento coordinato da: [Valeria Russo](#)

#### Contatti

**Studio Associato - Consulenza legale e tributaria**

E: [it-fmksamarketing@kpmg.it](mailto:it-fmksamarketing@kpmg.it)



[kpmg.com/socialmedia](https://kpmg.com/socialmedia)  
[kpmg.com/it](https://kpmg.com/it)

#### Energy News, Aprile 2023

© 2023 Studio Associato - Consulenza legale e tributaria è un'associazione professionale di diritto italiano e fa parte del network KPMG di entità indipendenti affiliate a KPMG International Limited, società di diritto inglese. Tutti i diritti riservati.

Denominazione e logo KPMG sono marchi e segni distintivi utilizzati su licenza dalle entità indipendenti dell'organizzazione globale KPMG.

Tutte le informazioni qui fornite sono di carattere generale e non intendono prendere in considerazione fatti riguardanti persone o entità particolari. Nonostante tutti i nostri sforzi, non siamo in grado di garantire che le informazioni qui fornite siano precise ed accurate al momento in cui vengono ricevute o che continueranno ad esserlo anche in futuro. Non è consigliabile agire sulla base delle informazioni qui fornite senza prima aver ottenuto un parere professionale ed aver accuratamente controllato tutti i fatti relativi ad una particolare situazione.